

## BGE 21 I 736

Bundesgericht (BGE), 1895-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_21\\_I\\_736](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_21_I_736)

FR: ATF 21 I 736

IT: DTF 21 I 736

### Volltext

136 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge. einleitung am 26. ~l:prn 1892, in ~rgenteun ttleber bomiaiUert tlar, noc'9 bafeloft, ar~ am ürte be~ angelilid)en l!3ertrag~~ abfc'9fuffe~, refibierte. ~reffen aber nac'9 bem @efagten mit QJcaug auf ~rgenteuU ttleber bie l!3orau~i~ungen bei3 ~rt. 1, ~of. 1, n0c'9 biejenigen be~ ~rt. 1, ~lif. 2 bei3 6taat~tlertragei3 3u, fo tlar ba~ bortige @eric'9t, b. 1). baß 0:i))i(geric'9t l!3erfaiUeß, in 6ac'9clt nic'9t fom~eteltt. 6eine .reom~etena funn uuc'9 nic'9t aUß bel' bfo~elt ~utfac'ge uligefeitet werben, ba~ bel' 0d)u(bfc'gein tn ~tgen~ teuU 5u 6tanbe gefommen fei; tn bel' ~at tit ein fO(c'gei3 forum obligationis bem 6tuuti3l,)ertrage unbefannt. S)Qt Qlfo baß 0:itlif~ getic'9t l!3erfaUeß in fmgHc'9er 6ac'ge geurteilt, ol,me bie be3üg~ Hd)e .reom~eten3 3u oefiten, fo mu~te feinem ~ntfc'9eibe bie l!30((~ jlrrcfun/l ))erroeigert werben. :!>er gegenteUige &ntfc'geib bel' ßk tic'9ti3fommifjion Uri tft bal)er auf3ul)oen. :!>emnac'9 l)at bai3 \$Bunbeßgetic'9t erfand: :!>er IRefutß wirb aii3 oeegrünbet erWirt unb bai3 Urteil bel' @eric'9ti3fommifjion Uri ))om 10. :!>caemoer 1894 wirb bemgema~ aufgel)oen. n. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie. 96. Sentenza deZ 18 settembre 1895 nella causa Ilfanetti. A. Con sentenza 4 agosto 1894 deI Tribunale penale di Firenze, 3a sezione penale, Enrico IVIanetti di Firenze, fu, in applicazione degli art. 413 e 79 deI Codice penale, e 568 e 569 deI Codice di procedura penale, dichiarato coipevole deI delitto di truffa e condannato aHa reclusione per un anno ed aHa multa di lire 200, oltre ai danni da liquidarsi ed alle spese deI procedimento. Tale sentenza fn poi confermata in appello il 5 febbrajo 1895. Nel frattempo il Manetti essen- dosi reso latitante, il Procuratore deI Re presso il Tribunale civile e penale di Firenze, in data 25 maggio 1895, spicco II. Auslieferungsvertrag mit Halien. No 96. 737 contro di lui mandato di cattura. Saputosi poi ehe il Manetti si era rifugiato in Svizzera> a Lugano, il R. Console in questa citta, in base al detto mandato di cattura chiese ed ottenne dal Consiglio di Stato deI Cantone Ticino la carcerazione provYisoria deI Manetti. Piu tardi, con nfficio deI 19 agosto 1895, la Legazione d' Italia a Berna ne chiese l' estradizione producendo una copia legalizzata della sentenza 4 agosto 1894. Sulla quale domanda interrogato il Manetti se inten- deva opporsi, rispose di farvi formale opposizione, incaricando l'avv. Natale Rusca di stendere il relativo ricorso. B. Detto ricorso, in data deI 23 agosto 1895, fa capo ai seguenti argomenti. Il Manetti fu condannato per truffa a danno di Marri Don Agostino (vedi sentenza 4 agosto 1894). Ora malgrado ehe il Marri in detto giudizio avesse dichia- rato di desistere dall' azione penale, il Tribunale ebbe tutta- via a condannare il Manetti come coipevole di truffa. Aggra- vatosi quest' ultimo presso la Corte d'appello di Firenze, Don Agostino Marri rinnovava la sua dichiarazione di desistet'e dalla sporta querela a favore deI Manetti; della quale di- chiarazione fu steso espresso verbale. Ora l' accusa per de- litto di truffa semplice scampare se la parte lesa non s;iorge querela 0 se vi recede prima ehe sia emanata una sentenza definitiva. (Art. 379 e 380 Codice penale tic.). Secondo il Codice penale italiano sembra perb ehe la truffa sia sempre perseguibile

anche senza querela di parte e nonostante recesso della parte lesa. Comunque sia, essere un principio ricolto in materia di estradizione e che il fatto costituente il delitto per cui l'extradizione viene chiesta debba essere perseguibile tanto nello stato richiedente e in quello richiesto. Su questo criterio essere fondato anche il disposto dell' art. 4 del trattato italo-svizzero che rifiuta l'extradizione quando secondo le leggi del paese richiesto vi è prescrizione dell' azione della pena. Lo stesso aver luogo anche per il recesso dell' azione penale e che è un modo di estinzione dell' azione pari alla prescrizione. Dovendosi pertanto secondo la legge ticinese ritenersi estinta l'azione penale per truffa, l'extradizione del Manetti non può essere accordata. 738 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt, Staatsverträge. C. Conformemente all' art. 23 della legge federale sull' estradizione agli stati esteri, il Consiglio federale, con ufficio del 4 settembre 1895, rimetteva gli atti della causa a questa Corte, unendovi il preavviso del Procuratore generale della Confederazione. Questo conchiude al rigetto dell' opposizione sostenendo che il trattato italo-svizzero non fa dipendere l'extradizione dalla questione, se il fatto costituente il delitto sia o no perseguibile in ambedue gli stati. Inoltre il delitto in questione non essere contemplato dagli art. 379 e 380, ma bensì dall' art. 384 del Codice penale ticinese, che contempla il delitto di frode. Il Tribunale federale ha preso in considerazione : 1. Parte richiedente e il Governo italiano, il quale si rivolse in via diplomatica al Consiglio federale. La domanda relativa trovasi corredata da copie autentiche della sentenza di condanna in data 4 agosto 1894 ed del mandato di cattura emanato dal procuratore del Re presso il Tribunale penale di Firenze, in data 25 maggio 1895. Entrambi questi documenti indicano la natura e la gravità dei delitti perseguiti, nonché i disposti della legge penale applicati o applicabili. In oltre, non verte controversia sul fatto che l' individuo in questione, arrestato a Lugano, è identico col Manetti, condannato a Firenze. Date queste circostanze, i requisiti dell' estradizione quant' a forma (art. 9 del trattato fra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti) devono dichiararsi adempiti, e non resta a esaminare che altra questione se ricorrano o meno nel concreto caso i requisiti d'ordine materiale, necessari perché possa essere accordata l' estradizione. 2. Lo nega il ricorrente allegando che l'extradizione non può essere accordata e che nel caso ove il delitto in questione sia punibile secondo le leggi tanto dello stato richiedente quanto di quello richiesto. Detto requisito mancare nel caso attuale e questa mancanza doversi constatare dal Tribunale federale nel medesimo modo che quest' ultimo dovrebbe constatare in un dato caso l' esistenza della prescrizione; l' estradizione doversi in conseguenza negare. Su di ciò si osservi : H. Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 96. 739 E bensì ve~o che la legge federale sull' estradizione, nel suo art. 3, contiene il disposto che l' estradizione si possa accordare per i delitti ivi enumerati, qualora dessi delitti siano punibili tanto secondo le leggi del paese di rifugio quando secondo quelle dello stato richiedente. In concreto però si tratta di una causa d' estradizione fra la Svizzera e l'Italia ; fra questi due stati esiste un trattato sulla reciproca estradizione dei delinquenti, e cioè il trattato 22 luglio 1868; ora in questo trattato non trovasi espressa la disposizione dell'art. 3 leg. cit. Si potrebbe bensì esaminare se ciononostante il prescritto dell' art. 3 possa applicarsi anche nei casi sottoposti al trattato. Ma in concreto la questione non ha bisogno di essere risolta. Imperocché, supposto anche col ricorrente che la questione si debba risolvere affermativamente, e che quindi si debba far dipendere l' estradizione dal fatto che il reato in questione sia punibile. secondo ambedue le leggi, l'extradizione dovrebbe nondimeno accordarsi. E ciò per il motivo che nel caso attuale la condizione supposta col ricorrente si troverebbe essa pure adempita. In realtà, il reato in questione è punibile tanto nel Regno d'Italia, richiedente l'extradizione, e nel . Cantone Ticino, rifugio

dei delinquente. L'estradiçione e riehista per inganno o frode (Betrug, fraude ; vedi il trattato) ora e evidente come questo delitto, previsto nel trattato, art. 2 N° 12, sia punibile in Italia. Ne tratta il Codice penale italiano nel suo art. 413, il quale stabilisce : «Chiunque, con artifici o raggiri atti a ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, inducendo alcuno in errore, procura a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione sin a 3 anni e con la multa ..... » Inoltre, il Codice italiano non dichiara l'inganno («<< truffa ») perseguibile soltanto a querela dell'offeso, e molto meno ancora dispone che la remissione dell'offeso, nei delitti di frode, estingue l'azione penale, ciò che del resto non ha affermato neppure il ricorrente. E difatti, il medesimo, insieme a certo Vegni fu, in applicazione degli art. 413 e 79 del Codice penale italiano, condannato tanto in prima istanza quanta in sede di appello, malgrado la remissione della querela da parte dell'offeso, «per 740 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. avere, con raggiri ed artifici fraudolenti atti a sorprendere l'altrui buona fede, indotto il signor Marri Agostino a rilasciare loro tre cambiali, una di lire 3000, la seconda di lire 2000, e la terza di lire 1000, facendogli credere che col ricavo delle medesime mediante sconto avrebbero potuto sostenere le spese occorrenti per la impresa già assunta al teatro delle Muse di Ancona con sussidio di lire 9000 per la rappresentazione di opere musicali nel prossimo carnevale, e tutto eib contro verità, procurando così un ingiusto profitto a loro stessi col seonto di due delle suddette cambiali in danno del detto Marri.» E questo indubbiamente il fattispecie dell'inganno («<< truffa »giusta il Codice penale italiano). Il medesimo fattispecie poi è anche punibile nel Cantone Ticino, qui però sotto il titolo di frode (vedi sentenza del Tribunale federale nella causa dei coniugi Hardwin, in data 25 novembre 1893). E nel Ticino pure non è menomamente riehista la querela della parte lesa, né l'azione penale si estingue per la remissione della medesima. Ciò fu bensì contestato dal ricorrente col dire che a termini del Codice penale ticinese la truffa non è perseguibile e che a querela dell'offeso, la quale ora non sussisterebbe; manere quindi il requisito sostanziale della punibilità del reato secondo ambedue le legislazioni in discorso. Ma questo ragionamento ha per base il supposto che la truffa del Codice penale ticinese, art. 379 e 380, sia identica con quella del Codice penale italiano, art. 413, e come quest'ultima significhi al delitto d'inganno. Ora tale non è il caso. Difatti, mentre truffa nella legge italiana significa inganno o frode, nella legge ticinese la stessa parola truffa vale appropriazione indebita. E per quest'ultima che l'art. 380 del Codice penale ticinese riehiede la querela dell'offeso. Ma nel caso conereto s'intende come non possa rilevare eib che la legge ticinese prescrive intorno all'appropriazione indebita, non trattandosi qui di simile reato, ma bensì d'inganno. E l'inganno, come fu dimostrato qui sopra, tanto in Italia quanta nel Cantone Ticino è perseguibile indipendentemente da una querela di parte e malgrado la remissione della medesima. ~ e risulta che nella presente fattispecie H. Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 96. 741 è soddisfatto anche alla condizione dell'art. 3 legge federale, onde la relativa eccezione del ricorrente si appalesa malfondato. Inoltre, la querela di parte non essendo in conereto necessaria, è inutile esaminare se in casi perseguibili soltanto a querela dell'offeso, la mancanza della medesima, in modo analogo alla prescrizione (art. 4 del trattato), debba avere per conseguenza il rifiuto della domanda d'estradiçione. Perciò il Tribunale federale pronuncia : L'estradiçione di Enrico Manetti, di Firenze, condannato per truffa, alle autorità italiane, è accordata.